

ZONIZZAZIONE DEL

COMUNE DI

QUATTORDIO

(ALESSANDRIA)

## SOMMARIO

- 1) INTRODUZIONE
- 2) LEGGE QUADRO 26 ottobre 1995 N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
- 3) LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000 N. 52
- 4) CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

(L.R. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETT. A)

### 5) PROGETTAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

5.1 ) FASE 0: ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI.

5.2) FASE I: ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

5.3) FASE II :ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA E FASE III: OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

### 6) CONCLUSIONI

## 1) INTRODUZIONE

Redigere un piano di classificazione acustica equivale a suddividere l'intero territorio comunale nelle VI classi di seguito riportate:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Per ogni classe vi sono dei limiti fissati dal *D.P.C.M.14/11/1997* "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", che verranno di seguito discussi.

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Per consentire un inquadramento della tematica dal punto di vista normativo si propongono gli aspetti di maggior interesse delle norme statali e regionali.

## 2) LEGGE QUADRO 26 ottobre 1995 N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"

Con la legge 26 ottobre 1995 N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO", viene promulgata la prima legge quadro sul tema dell'inquinamento acustico, legge che considera tutti i diversi aspetti legati al rumore negli ambienti di vita.

La legge quadro stabilisce con chiarezza le competenze statali, regionali, comunali ed i valori limite cui fare riferimento.

Tra le competenze delle amministrazioni comunali, fissate dall'art. 6 - "Competenze dei comuni" vi è quella di particolare interesse relativa alla suddivisione acustica del territorio comunale e precisamente:

*comma 1. Sono di competenza dei comuni secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:*

*a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);*

L'art. 4 - "Competenze delle regioni" al comma 1 stabilisce:

*1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:*

*a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altre aree da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991,*

*pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.  
Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate  
non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti  
destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento  
di cui all'articolo 7;*

### 3) LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2000 N. 52

Con la Legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", la Regione Piemonte dà attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

Tale norma regionale stabilisce diversi aspetti di interesse relativi alla zonizzazione acustica del territorio che di seguito vengono proposti.

*Art.2.*

*(Definizioni)*

1. *Ai fini della presente legge valgono le definizioni specificate all'articolo 2 della l. 447/1995 e dei relativi decreti attuativi, nonché le seguenti:*
  - a) *per classificazione o zonizzazione acustica si intende la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; essa integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio;*

*Art.3.*

*(Funzioni della Regione)*

1. *Nell'ambito delle proprie competenze la Regione provvede a:*  
[.....]
3. *Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni relative a:*

a) *linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6;*

*Art.4.*

*(Funzioni delle province)*

1. *Nell'ambito delle proprie competenze le province provvedono a:*  
[.....]
- c) *favorire la composizione di eventuali conflitti fra comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;*
- d) *esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento; i relativi costi sono a carico dei comuni inadempienti;*
- e) *approvare, d'intesa con i comuni interessati e nell'ambito della propria*

*competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto sovracomunali;*  
*f) approvare, sentiti i comuni interessati, i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza della provincia, di cui all'articolo 14, comma 3;*  
*[....]*

Art.5.

*(Funzioni dei comuni)*

- 1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.*
- 2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.*
- 3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.*
- 4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*
- 5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:*
  - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;*
  - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;*
  - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;*
  - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.*
- 6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle*



*infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14.*

Art. 6.

*(Classificazione acustica del territorio)*

1. La classificazione acustica è effettuata in modo da:

- a) ricomprendere l'intero territorio comunale;

*b) aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione;*

*c) individuare le aree ove possano svolgersi manifestazioni a carattere temporaneo o mobile, oppure all'aperto;*

*d) considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio;*

*e) attenersi alle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a);*

*f) assegnare a ciascuna delle zone individuate i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) della l. 447/1995.*

*2. Il provvedimento di classificazione acustica dispone modifiche al regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 5, atte ad evitare che le emissioni sonore prodotte da attività ubicate nelle zone in cui è consentito un più elevato livello di rumore, pregiudichino il rispetto dei limiti delle zone più tutelate.*

*3. Ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel; la norma si applica anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il comune adotta apposito piano di risanamento.*

Art. 7.

*(Procedura di approvazione della classificazione acustica)*

1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione

dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.

4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.

5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.

## 4) CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.

(L.R. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETT. A)

La Regione Piemonte ha definito i Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio, così come stabilito dalla L.R. 52/2000 , art.3, comma 3, lett.A.

Per agevolare la lettura della zonizzazione e comprendere i criteri progettuali, di seguito si riporta tale norma.

### *CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO*

*(L.R. 52/2000, ART. 3, COMMA 3, LETT. A)*

#### 1 PREMESSA

Redigere un piano di classificazione acustica equivale ad attribuire ad ogni porzione del territorio comunale i limiti per l'inquinamento acustico con riferimento alle classi definite nella Tabella A del *D.P.C.M.14/11/1997* "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un'unità territoriale di riferimento individuata nell'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera). È altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.

L'obiettivo è identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.

Secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 52/2000 è vietato l'accostamento di zone aventi valori limite che differiscono per più di 5 dB(A) anche nel caso di aree contigue appartenenti a comuni limitrofi.

Tale divieto è derogato nel caso che tra le zone esistano discontinuità geomorfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore. Nei casi in cui si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso in aree già urbanizzate, è lasciata la possibilità di adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, con adozione di piano di risanamento così come stabilito dagli artt. 6 e 8 della L.R. stessa. I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.

## 2 CRITERI GENERALI

I criteri definiti per la redazione dei piani di zonizzazione acustica esposti nel seguito sono fondati sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte. Da tale presupposto conseguono i seguenti elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:

1. la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (*ex art.2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995*) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;
2. la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica tiene conto, **solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 2.6)** del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);
4. la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di

pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.

5. la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla *Legge Quadro* sull'inquinamento acustico n. 447/95;

6. la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata all'ultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.

Sulla base di questi elementi guida la metodologia finalizzata alla definizione del piano di classificazione acustica deve essere organizzata in una sequenza ordinata di fasi operative di approfondimento che rispecchi quella individuata nel seguito.

## *2.1 FASI OPERATIVE*

L'applicazione del metodo richiede lo svolgimento delle seguenti fasi operative:

1. Acquisizione dati ambientali ed urbanistici (*FASE 0*).
2. Analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica (*FASE I*).
3. Analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica. (*FASE II*).
4. Omogenizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto (*FASE III*).
5. Inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti (*FASE IV*).

L'articolazione strutturale operativa consente di ripercorrere e verificare facilmente il "processo evolutivo" della classificazione acustica di ogni porzione del territorio comunale, garantendo la trasparenza delle singole scelte adottate.

## 2.2 FASE 0: ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI.

La strategia operativa individuata all'interno delle presenti linee guida prevede una gestione ed elaborazione dei dati territoriali anche per mezzo di sistemi informatici. La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita e finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio.

I dati ritenuti necessari e da utilizzare per la realizzazione del progetto sono:

- cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.), 1:5.000 e 1:2.000
- confini comunali;
- aree di destinazione d'uso, *poligoni* del P.R.G.C.;
- carta in scala 1:5000 e 1:2000 del P.R.G.C.;
- norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.;
- infrastrutture dei trasporti
- carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000.

Per garantire l'integrazione delle informazioni territoriali è necessario disporre anche della seguente documentazione:

- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:
- strutture scolastiche e assimilabili;
- strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;
- beni archeologici, architettonici ed urbanistici;
- leggi in materia di protezione e gestione ambientale;
- distribuzione della popolazione;
- distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);
- Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). Nel caso che non sia disponibile si dovrà disporre di una carta
- tematica con la delimitazione del centro abitato e delle infrastrutture stradali classificate ai sensi del Codice della Strada;
- carta tematica riportante aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (*Classe I* del *D.P.C.M.*

- *14/11/1997*);
- carta tematica riportante le aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;
- informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G.C. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.

### *2.3 FASE I: ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.*

In questa fase si procede all'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Per conseguire tale obiettivo è necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del P.R.G.C. Tale operazione dovrà essere svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla restante documentazione tecnica.

Per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stata possibile un'identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l'intervallo di variabilità (es. *II/III* o *III/IV*); per le categorie omogenee d'uso del suolo per le quali non è stato possibile dedurre nessuna indicazione sulla classificazione acustica non si procede in questa fase all'assegnazione di una specifica classe.

La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, viene realizzata quindi considerando "solo" gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche. Agli effetti pratici tale scelta equivale a non considerare le infrastrutture solo nei casi di anomala associazione tra queste e gli elementi urbanistici, cioè quelle situazioni in cui la tipologia dell'infrastruttura risulta "non commisurata" alle attività umane svolte in prossimità (es. strada di grande comunicazione in area esclusivamente residenziale).

Va notato infine che la zonizzazione acustica dovrà interessare l'intero territorio del Comune, incluse le aree contigue alle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e alle altre sorgenti di cui all'art.11, comma 1 della *Legge Quadro*, alle quali dovranno poi essere sovrapposte le fasce di pertinenza (art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997).

#### *2.4 FASE II: ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA*

La seconda fase operativa si fonda su un' approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica.

In particolare vengono svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il *D.P.C.M. 14/11/1997*. Un'attenzione particolare va rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alla *Classi I, V e VI*.

Va osservato infine come un sopralluogo mirato ed attento può essere d'aiuto ad evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti, oltre che fornire indicazioni per le fasi successive.

Si evidenzia che al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

#### *2.5 FASE III: OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.*

Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di "omogenizzazione" secondo la procedura riportata di seguito.

Omogenizzare un'area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione delle aree. Come anticipato in premessa l'unità



territoriale di riferimento all'interno della quale compiere i processi di omogenizzazione è l'isolato, cioè una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da discontinuità geomorfologiche.

L'omogenizzazione attuata in un isolato è pertanto indipendente da quelle operate negli altri isolati.

Il processo di omogenizzazione all'interno di un isolato è effettuato solo nel caso in cui siano presenti poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq, in modo che l'unione di questi con i poligoni limitrofi conduca ad una superficie maggiore a 12.000 mq (ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore) o pari all'intero isolato.

Per procedere all'omogenizzazione di due o più aree contigue inserite in un isolato, fermo restando quanto sopra, valgono i seguenti criteri generali:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato ai successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la "miscela" delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della *Tabella A* del *D.P.C.M. 14/11/1997* e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3.
3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogenizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogenizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono

posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all'omogenizzazione;

5. nel caso in cui l'omogenizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq) e procedere all'omogenizzazione, in Classe V, di una sola di esse;

6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogenizzati secondo i criteri seguenti:

6.1. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogenizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.

6.2. se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento ha una superficie minore di 24.000 mq si procederà alla sua omogenizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.

Un cenno particolare va infine dedicato a quei casi in cui vi sia una particolare frammentazione e compenetrazione tra aree a differente destinazione d'uso e/o utilizzo del territorio. In queste situazioni converrà superare il vincolo della forma originale dei Poligoni del P.R.G.C., provvedendo ad eventuali operazioni di frammentazione e di conseguente omogenizzazione sulla base dei criteri sopra indicati.

In questa fase sono altresì individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto, secondo i criteri indicati al punto 4.

#### *2.6 FASE IV: INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI.*

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico"). Tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustificano

l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

In virtù di ciò, qualora al termine della Fase III siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, si dovrà procedere all'inserimento delle cosiddette "fasce cuscinetto".

Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri.

Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l'accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un'area in Classe II e una in Classe V si inseriranno due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV).

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:

- a) non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un'area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m). Nell'ipotesi che la fascia vada ad interessare più isolati, il requisito di cui sopra dovrà essere applicato singolarmente ad ognuno dei settori della fascia inseriti all'interno dei vari isolati;
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;
- e) nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l'accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all'area più sensibile.

Le fasce cuscinetto vengono inserite secondo le seguenti modalità operative:

- a) accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale

all'interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell'area con classe più elevata.

b) accostamento critico tra un'area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato nel caso di accostamento critico tra aree non urbanizzate. Nel caso un'abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell'area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri).

Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art.3, comma 2 del *D.P.C.M. 14/11/97*. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto di classificazione acustica è ultimato.

### 3 ELEMENTI UTILI ALL'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI

#### 3.1 PREMESSA

Per favorire un approccio omogeneo nell'analisi delle norme tecniche di attuazione dei P.R.G.C., e nella conseguente determinazione delle corrispondenze tra classi di destinazione d'uso e classi acustiche (FASE I), nonché al fine di fornire una serie di indicazioni per l'analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica (FASE II), si riportano nel seguito elementi utili all'individuazione delle zone appartenenti alle diverse classi acustiche.

#### 3.2 CLASSE I- AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE -"

*Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc."*

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il *D.P.C.M. 14/11/97*, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo

svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.),

in tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie in cui non è prevista degenza non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono invece da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico.

Le aree cimiteriali vanno di norma poste in *Classe I*.

### **3.3 CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE -"**

*Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali."*

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa.

In generale rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

### **3.4 CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO -**

*"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici."*

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

### **3.5 CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA-**

*"Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività*

*artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie."*

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

### **3.6 Classe V - AREE INDUSTRIALI**

*"Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni."*

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

### **3.7 Classe VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI-**

*"Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi."*

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

### **3.8 INDICAZIONI GENERALI**

Le aree destinate a servizi afferenti alle aree residenziali e lavorative assumono la classificazione acustica di tali aree;

le barriere autostradali, le stazioni ferroviarie, le aree di grandi dimensioni adibite a parcheggio urbano (ad es. parcheggi di interscambio, etc.) e non specificatamente concepite come servizio di una certa area non sono classificate, ma fanno parte integrante dell'infrastruttura di trasporto;

le attività sportive che sono fonte di rumore (autodromi, piste per go-kart, ecc.) vanno inserite in Classe V o VI.

#### 4 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

a) l'ubicazione di queste aree è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);

b) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura, la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale di cui al successivo punto e) escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;

c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

d) il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilisce regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;

e) tale regolamento fissa limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

#### 5 ELABORATO

L'elaborato di cui all'art. 7 comma 1 della L.R. 52/2000 dovrà essere così composto:

- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase II;
- Carta rappresentante la classificazione acustica comunale riferita alla Fase III;
- Carta rappresentante la proposta di classificazione acustica comunale (Fase IV);
- Relazione descrittiva della proposta di classificazione acustica comunale.

Tale relazione deve contenere:



- a) l'analisi del P.R.G.C. e l'individuazione delle connessioni tra le definizioni delle destinazioni d'uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997;
- b) l'elenco delle aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica durante la FASE I e la classe attribuita a ciascuna, eventualmente corredata da report fotografico, attraverso la FASE II;
- c) gli accostamenti critici rimossi durante la fase di omogenizzazione;
- d) la motivazione dei casi di adiacenza di classi non contigue (accostamenti critici);
- e) l'individuazione delle aree destinate a manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all'aperto.

La classificazione acustica dev'essere rappresentata secondo le scale cromatiche e le simbologie indicate in Tabella I.

Ogni carta dovrà essere fornita su supporto cartografico in scala 1:10.000; per i centri abitati deve essere riportata in scala 1:5.000, con particolari 1:2.000, ove necessari per chiarezza.

Classe	Definizione	Colore	Retino
I	aree particolarmente protette	verde	punti
II	aree ad uso prevalentemente residenziale	giallo	linee verticali
III	aree di tipo misto	arancione	linee orizzontali
IV	aree di intensa attività umana	rosso	tratteggio a croce
V	aree prevalentemente industriali	viola	linee inclinate
VI	aree esclusivamente industriali	blu	pieno

Tabella I

## 6 IL GRUPPO TECNICO INTERDISCIPLINARE

La redazione tecnica del piano di zonizzazione acustica a livello comunale richiede necessariamente l'utilizzazione di un gruppo operativo multidisciplinare del quale devono far parte almeno le seguenti professionalità:

- a) tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio e alla viabilità;
- b) tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/95.

Il gruppo tecnico, durante la predisposizione del piano, può assumere informazioni presso gli esperti che hanno redatto gli strumenti territoriali e urbanistici, il piano del traffico, eccetera, nonché le Associazioni di categoria interessate



## 5) PROGETTAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

### 5.1 ) FASE 0: ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI.

La cartografia numerica ed i dati urbanistici ed ambientali sono gli elementi ritenuti necessari per un'analisi territoriale approfondita e finalizzata all'elaborazione di un piano di classificazione acustica coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio.

Per questo motivo si sono analizzati i seguenti elaborati:

- a) cartografia in scala 1:10.000 (C.T.R.) (allegato n.1). La CTR, carta tecnica regionale è la carta di maggior dettaglio disponibile su tutto il territorio regionale. E' stata realizzata dal Settore Cartografico della Regione Piemonte. Dall'esame dell'allegato si ricava lo sviluppo planimetrico del comune di Quattordio e dei comuni confinanti.
- b) Confini comunali: dall'esame dell'allegato n. 1 si ricavano i confini comunali;
- c) carta in scala del P.R.G.C. e aree di destinazione d'uso, *poligoni* del P.R.G.C.: Nell'allegato n.2 si riportano i poligoni del P.R.G.C.;
- d) norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. ( estratto in allegato n.3);
- e) infrastrutture dei trasporti-strade (allegato n.4)
- f) carta tematica indicante le aree destinate o da destinarsi a pubblico spettacolo a manifestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, della L.R. n. 52/2000 (allegato n.5).

Per garantire l'integrazione delle informazioni territoriali è stato necessario disporre anche della seguente documentazione:

- informazioni (ubicazione, estensione, ecc.) riguardanti:
  - *strutture scolastiche e assimilabili;*
  - *strutture ospedaliere e ambulatoriali, case di cura e di riposo;*
  - *beni archeologici, architettonici ed urbanistici;*
  - *leggi in materia di protezione e gestione ambientale;*
  - *distribuzione della popolazione;*
  - *distribuzione degli insediamenti lavorativi (terziario, artigianato, industrie, ecc.);*
  - *aree naturali protette, beni di interesse turistico ed ogni altro elemento per il quale la quiete costituisca un elemento di base per la sua fruizione (Classe I del D.P.C.M. 14/11/1997);*

- *aree esclusivamente industriali, artigianali e commerciali o con esclusiva presenza di aziende del terziario;*
- *informazioni riguardanti le aree di territorio completamente urbanizzate per le quali la destinazione d'uso del P.R.G.C. non coincide con l'utilizzo effettivo del territorio.*

## 5.2) FASE I: ANALISI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEI P.R.G.C., DETERMINAZIONE DELLE CORRISPONDENZE TRA CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO E CLASSI ACUSTICHE ED ELABORAZIONE DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

In questa fase è stato necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse destinazioni d'uso del suolo del P.R.G.C. al fine di individuare una correlazione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997.

Dalla Revisione e Variante Generale del P.R.G.C. vigente si ricavano le seguenti definizioni:

### ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO

L'organizzazione del territorio è definita dal P.R.G. in relazione al sistema infrastrutturale e di trasporto, alle attività produttive primarie, secondarie e terziarie, agli insediamenti, alle attrezzature e ai servizi ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il territorio è organizzato mediante definizioni relative alle classi di destinazione d'uso e ai tipi di intervento e mediante prescrizioni topograficamente e normativamente definite che comprendono le norme operative per le aree e gli edifici passibili di trasformazione urbanistica ed edilizia e mediante definizioni relative alle aree inedificabili.

Il territorio del Comune di Quattordio è interessato da due principali destinazioni d'uso:

- urbana e agricola.

La zona agricola comprende gli insediamenti residenziali e produttivi agricoli, le aree agricole, le aree verdi boschi ed incolte.

La destinazione urbana comprende gli insediamenti residenziali, produttivi e di deposito, i servizi e gli impianti di quartiere e urbani.

Aree vincolate a verde privato nell'ambito delle zone residenziali di completamento edilizio del capoluogo.

Insedimenti residenziali della Frazione Serra:

- esistenti di completamento edilizio;
- per nuovi complessi insediativi.

Annucleamenti rurali sul territorio - frazione Piepasso:

- esistenti di completamento edilizio.

Insedimenti produttivi:

- insediamenti industriali-artigianali esistenti che si confermano nella loro ubicazione;
- aree per insediamenti industriali-artigianali da attrezzare di nuovo impianto a piano esecutivo;
- area per attività artigianale a vincolo speciale della Frazione Serra;
- impianti artigianali dichiarati in zona impropria.

Zone e aree destinate ad attività agricola.

- edifici agricoli non utilizzati.

Aree per servizi sociali ed attrezzature a livello comunale:

- aree per servizi sociali ed attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali e in particolare:
  - a) per l'istruzione;
  - b) per attrezzature di interesse comune;
  - c) per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
  - d) per parcheggi pubblici;
- aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi.

Beni culturali - ambientali da salvaguardare:

- nucleo urbano di interesse storico -ambientale-documentario;
- edifici di interesse a vincolo speciale.

Aree a destinazione particolare vincolate per infrastrutture:

- impianti SIP;
- impianto depurazione fognatura;
- pozzi captazione acquedotto;
- cava di sabbia.

Aree destinate alla viabilità.

-

Fasce, zone e aree a vincolo speciale:

- inedificabili di rispetto stradale e autostradale;
- inedificabili di rispetto alla ferrovia;
- inedificabili di rispetto cimiteriale;
- inedificabili di rispetto alle zone industriali;
- inedificabili di rispetto, alle opere di presa dell'acquedotto, alle opere di depurazione della fognatura;
- inedificabili di rispetto al fiume (art. 29 L.R.56/77) e ai corsi d'acqua minori;
- zone esondabili a medio rischio e/o fortemente intrise d'acqua in occasione di forti piogge edificabili alle condizioni di cui alle norme.

ART. 18 - ZONE RESIDENZIALI (ZONE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE-DOCUMENTARIO - ZONE DI RECUPERO ZONE EDIFICATE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO E MARGINALI DA RIQUALIFICARE - ZONE A VINCOLO SPECIALE - AREE DI ESPANSIONE E PER NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI): DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI

1) Le zone e aree classificate come residenziali sono destinate alla residenza e alle funzioni ad essa strettamente connesse.

2) All'interno degli edifici residenziali sono ammesse le seguenti destinazioni, diverse da quelle strettamente residenziali:

a) al piano terreno rialzato o seminterrato degli edifici:

- laboratori artigianali con superficie per i locali di lavorazione non superiore a mq. 200 sempre che gli stessi non abbiano carattere di nocività e molestia;

- magazzini e depositi;

- negozi e botteghe.

b) ad ogni piano dell'edificio:

- laboratori di minore importanza (sartoria, parrucchiere, estetista, camiceria e simili)

- studi professionali, uffici, destinazioni ad essi assimilabili, banche e simili.

3) Nelle zone e aree residenziali sono ancora ammesse nell'ambito dell'edificio residenziale o in edifici a se stanti:

- autorimesse, impianti di auto lavaggio e simili;

- alberghi, mense, ristoranti, convitti, case albergo;

- istituti di istruzione privata;

- teatri, cinematografi, biblioteche, centri culturali, centri per lo svago e divertimento;

- case di cura;

- mercati e supermercati;

- edifici commerciali (esposizioni).

4) Destinazioni a laboratorio e deposito per piccole attività artigianali, con superficie totale massima non superiore ai mq. 200, sempre che le stesse attività non abbiano carattere di nocività e molestia, sono ammesse nelle zone residenziali anche in edifici a se stanti con le limitazioni di cui ai successivi articoli in relazione alle singole zone residenziali.

5) Sono esclusi esplicitamente i fabbricati prettamente industriali di qualunque tipo.



6) Per gli edifici a destinazione agricola all'interno delle zone residenziali del capoluogo e della frazione Serra è data nei successivi articoli normativa transitoria.

### ART. 31 - AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI E DEPOSITI

1) Il P.R.G. individua le aree destinate agli edifici per attività produttive industriali e artigianali e depositi.

In queste è altresì consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi industriale, di depositi, silos e rimesse al servizio degli insediamenti industriali e artigianali, di edifici e attrezzature per attività ricreative e sociali al servizio degli addetti e degli uffici connessi alle attività di produzione.

È consentita inoltre l'edificazione di abitazioni limitatamente alle abitazioni di servizio (del proprietario e del personale addetto alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti), con i limiti e le prescrizioni di cui alle aree residenziali del concentrico quanto alla parte abitativa del complesso. L'indice massimo di edificabilità fondiario sarà applicato alla sola area residua dedotta la superficie fondiaria vincolata agli edifici per le attività produttive secondo il prescritto rapporto massimo di copertura di cui al successivo punto 3. Per le aree per insediamenti artigianali da attrezzare di nuovo impianto di cui al successivo art. 33, le abitazioni di servizio, per ogni insediamento artigianale, potranno raggiungere una superficie coperta max totale di mq. 200.

Sono ancora consentite attività di commercializzazione all'ingrosso nonché, nell'ambito di ogni azienda, la vendita al minuto esclusivamente dei prodotti della stessa azienda.

2) Nelle aree per attività produttive in oggetto sono vietati gli insediamenti di industrie nocive e che comportino ogni forma di inquinamento quanto ad acque di scarico e di esalazioni.

Per i nuovi insediamenti artigianali e industriali nel l'ambito delle aree da attrezzare di nuovo impianto e per quelli già esistenti che intendono ristrutturarsi ed ampliarsi, unitamente alla domanda per il rilascio della Concessione edilizia, dovrà essere presentato il progetto degli impianti di depurazione degli scarichi di lavorazione per i provvedimenti di cui alla legge 10.5.1976 n. 319.

Si richiamano i disposti della legge sopracitata anche relativamente agli insediamenti produttivi esistenti.

3) Per l'edificazione nelle zone in oggetto non esiste un indice di edificabilità fondiaria ma un rapporto massimo di copertura. La superficie coperta non potrà superare il 50% della superficie fondiaria. L'area occupata dai bassi fabbricati è considerata superficie coperta a tutti gli effetti.

Non esiste limite di altezza.

Ogni edificio dovrà essere isolato e non dovrà in nessun caso avere distacchi da confini o da corpi di fabbrica dello stesso complesso inferiore a mt. 5.

In caso di edifici con altezza superiore ai 5 mt. le suddette distanze dovranno essere almeno pari all'altezza.

Fanno eccezione ai limiti di distacco tra fabbricati (non quanto ai confini) ciminiere, antenne, torri di raffreddamento, piani di carico, ponti mobili, serbatoi, silos, e strutture speciali strettamente connessi alla funzionalità della lavorazione.

4) Le aree non coperte dovranno essere mantenute sgombre da depositi e possibilmente sistemate con piantagioni di alberi ad alto fusto.

È dato obbligo della piantagione di alberi ad alto fusto nelle fasce di rispetto fissate dal P.R.G. e comunque perimetralmente all'area di pertinenza, nell'ambito della stessa, per una profondità di almeno 10 mt. per distanze inferiori quando la distanza delle attrezzature dai confini sia inferiore ai 10 mt.

Per la fascia di rispetto agli impianti IVI in adiacenza alla S.S. n. 10, si rinvia al successivo art. 50.

5) Dovrà sempre essere assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie in misura del 20% della superficie destinata ai nuovi insediamenti.

Dovrà essere sempre garantito un immediato accesso alla viabilità di zona.

6 Le aree per attività produttive industriali e artigianali e depositi sono suddivise in:

- aree relative ad impianti industriali e artigianali esistenti che si confermano nella loro ubicazione
- aree per insediamenti industriali e artigianali da attrezzare di nuovo impianto del capoluogo a piano esecutivo
- aree per attività artigianali di nuovo impianto delle frazioni
- impianti artigianali dichiarati in sede impropria.

Per le aree e gli impianti di cui sopra sono dati nei successivi articoli norme e prescrizioni particolari.

Gli edifici e le attrezzature per lavorazioni legate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli potranno avere sede anche nelle zone agricole con i limiti e le prescrizioni di cui al successivo art. 37.

#### ART. 36 TER ADDENSAMENTI COMMERCIALI

- ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE A1:
- NORMATIVA URBANISTICA
- TIPOLOGIE COMMERCIALI AMMESSE
- STANDARDS PER ATTREZZATURE DI SERVIZIO E PARCHEGGI

.....  
comunque nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di cui al precedente punto 2, è consentito limitatamente alle TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE di seguito elencate.

1 - ESERCIZI DI VICINATO (sup.di vendita fino a mq.150)

2 - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA:

- OFFERTA ALIMENTARE E/O MISTA
- OFFERTA EXTRALIMENTARE

3 CENTRI COMMERCIALI

#### ART. 37 - AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE

IL P.R.G. individua (cfr. tav. 32) le aree destinate ad attività agricole.

Per le aree destinate ad attività agricola il P.R.G. si attua a mezzo di interventi edilizi diretti.

Per le costruzioni in tali aree di cui all'art. 9 lett.a) L. n. 10/77 la Concessione non è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ed è gratuita.

Il rilascio per la concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:

- a) il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
- b) le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma dell'art. 25 L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il vincolo di trasferimento di cubatura di cui al 17° comma, art. 25, L.R. 56/77 e successive modifiche e integrazioni;

d) le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del Concessionario nei registri della proprietà immobiliare.

.....

Nelle aree destinate ed attività agricola sono ammesse esclusivamente:

a) le opere destinate alla residenza rurale;

b) le attrezzature e infrastrutture agricole quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati;

c) attrezzature agrituristiche comprendenti strutture alberghiere a conduzione familiare nell'ambito degli edifici agricoli inutilizzati.

#### ART. 45 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITÀ

Le aree destinate alla viabilità comprendono le sedi viarie stradali e ferroviarie, i nodi stradali, gli spazi per parcheggi pubblici e le aree di rispetto stradale e ferroviario e sono individuate sulla planimetria tav. 37 relativa alla viabilità e alla gerarchia delle strade oltre che sulla tav.32 - organizzazione del territorio e 33 - 34 - 35 - sviluppi del Piano - organizzazione degli insediamenti.

Per gli interventi sia pubblici che privati relativi alla viabilità ed in particolare nella realizzazione dei percorsi pedonali, abbinati e non alle sedi veicolari, saranno rispettati i disposti della legge 9 gennaio 1989 n. 13, del D.M. 14 giugno 1989 n. 236 della legge 30 marzo 1971 n. 118, del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 e di ogni altra disposizione in materia di barriere architettoniche.

La realizzazione di nuovi tracciati di infrastruttura a rete, o la manutenzione di quelli esistenti sui sedimi stradali che comportano il ripristino di marciapiedi, devono prevedere il collegamento con la sede viaria mediante adeguate rampe di raccordo.

## ART. 47 - FASCE DI RISPETTO STRADALE

1 La cartografia di P.R.G.C. individua graficamente la rete stradale esistente e prevista.

La tavola 37, tavola specifica relativa alla viabilità, precisa ancora la "classificazione" delle strade secondo le definizioni dell'articolo 2 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285. La Cartografia di Piano (tavole 32-33-34-35-37) prende altresì atto dei punti di inizio e fine dei "centri abitati", ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo 285/92, come definiti con la Deliberazione G.C. n. 145 del 24.6.1993, e definisce ancora le fasce di rispetto, fuori dai centri abitati, delle suddette strade, in relazione alla classificazione delle stesse, tenuto conto delle prescrizioni dell'articolo 26 del soprarichiamato D.L.vo 285/92.

2 In particolare sono classificate, sulla base delle caratteristiche di cui all'articolo 2 D.L.vo 285/92:

- STRADE DI TIPO A: Autostrada TO-PC;
- STRADE DI TIPO C (strade extraurbane secondarie): S.S. n. 10 TO-AL e varianti della stessa previste dal P.R.G.; S.P. n. 247 Piepasso - Masio; S.P. n. 101 Cerro T. Refrancore;
- STRADE DI TIPO F (strade locali): strade comunali esterne.

3 In funzione della classificazione di cui sopra la Cartografia di Piano individua graficamente le "fasce di rispetto" ovvero le distanze minime dal "confine stradale" da rispettarsi fuori dai centri abitati per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade.

- m. 60 per la strada di tipo A - Autostrada TO-PC;
- m. 40 per la strada di tipo C - S.S. 10 e varianti della stessa previste dal P.R.G.;
- m. 30 per le strade di tipo C - S.P. n. 247 e S.P. n. 101;
- m. 20 per le strade di tipo F - strade comunali esterne.

## ART. 48 - FASCE DI RISPETTO ALLA FERROVIA

1) Il P.R.G. definisce la fascia di rispetto alla linea ferroviaria (cfr. tavv. 32 e 37).

Nell'ambito di tale fascia non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazioni o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico fermi restando i divieti di cui all'art. 235 della L. 20 marzo 1865 n. 2248 e successive modifiche e integrazioni.

Si richiamano altresì i disposti di cui al D.P.R. n. 753 dell'11.7.1980.

2) Si richiamano ancora i disposti dell'art. 10 - comma 1 - Legge 12.2.1981 n. 17 in relazione alle opere da eseguirsi a cura o per conto dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, per le quali l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici, nonché la progettazione di massima delle opere, sono fatti dalla stessa Azienda d'intesa con le Regioni interessate che devono sentire preventivamente gli Enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Di seguito si propone una tabella nella quale sono riportate le definizioni del P.R.G.C. e delle classi della zonizzazione acustica al fine di consentire un confronto tra le diverse classificazioni.

CLASSIFICAZIONE P.R.G.C.	CLASSI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
<p>1) Le zone e aree classificate come residenziali sono destinate alla residenza e alle funzioni ad essa strettamente connesse.</p> <p>2) All'interno degli edifici residenziali sono ammesse le seguenti destinazioni, diverse da quelle strettamente residenziali:</p> <p>a) al piano terreno rialzato o seminterrato degli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laboratori artigianali con superficie per i locali di lavorazione non superiore a mq. 200 sempre che gli stessi non abbiano carattere di nocività e molestia;</li> <li>- magazzini e depositi;</li> <li>- negozi e botteghe.</li> </ul> <p>b) ad ogni piano dell'edificio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laboratori di minore importanza (sartoria, parrucchiere, estetista, camiceria e simili)</li> <li>- studi professionali, uffici, destinazioni ad essi assimilabili, banche e simili.</li> </ul> <p>3) Nelle zone e aree residenziali sono ancora ammesse nell'ambito dell'edificio residenziale o in edifici a se stanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autorimesse, impianti di auto lavaggio e simili;</li> <li>- alberghi, mense, ristoranti, convitti, case albergo;</li> <li>- istituti di istruzione privata;</li> <li>- teatri, cinematografi, biblioteche, centri culturali, centri per lo svago e divertimento;</li> <li>- case di cura;</li> <li>- mercati e supermercati;</li> <li>- edifici commerciali (esposizioni).</li> </ul> <p>4) Destinazioni a laboratorio e deposito per piccole attività artigianali, con superficie totale massima non superiore ai mq. 200, sempre che le stesse attività non abbiano carattere di nocività e molestia, sono ammesse</p>	<p>CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:</p> <p>rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.</p> <p>CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata</p>

<p>nelle zone residenziali anche in edifici a se stanti con le limitazioni di cui ai successivi articoli in relazione alle singole zone residenziali.</p> <p>5) Sono esclusi esplicitamente i fabbricati prettamente industriali di qualunque tipo.</p> <p>6) Per gli edifici a destinazione agricola all'interno delle zone residenziali del capoluogo e della frazione Serra è data nei successivi articoli normativa transitoria.</p>	<p>presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p><b>AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E ARTIGIANALI E DEPOSITI</b></p> <p>1) Il P.R.G. individua le aree destinate agli edifici per attività produttive industriali e artigianali e depositi.</p> <p>In queste è altresì consentita l'installazione di laboratori di ricerca e di analisi industriale, di depositi, silos e rimesse al servizio degli insediamenti industriali e artigianali, di edifici e attrezzature per attività ricreative e sociali al servizio degli addetti e degli uffici connessi alle attività di produzione.</p> <p>È consentita inoltre l'edificazione di abitazioni limitatamente alle abitazioni di servizio (<u>del proprietario</u> e <u>del personale addetto</u> alla sorveglianza e alla manutenzione degli impianti), con i limiti e le prescrizioni di cui alle aree residenziali del concentrico quanto alla parte abitativa del complesso. ....</p> <p>Sono ancora consentite attività di commercializzazione all'ingrosso nonché, nell'ambito di ogni azienda, la vendita al minuto esclusivamente dei prodotti della stessa azienda.</p> <p>3) Nelle aree per attività produttive in oggetto sono vietati gli insediamenti di</p>	<p>CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p> <p>CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>



<p>industrie nocive e che comportino ogni forma di inquinamento quanto ad acque di scarico e di esalazioni.</p>	
<p><u>AREE DESTINATE AD ATTIVITÀ AGRICOLE</u></p> <p>Nelle aree destinate ad attività agricola sono ammesse esclusivamente:</p> <p>a) le opere destinate alla residenza rurale;</p> <p>b) le attrezzature e infrastrutture agricole quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati;</p> <p>c) attrezzature agrituristiche comprendenti strutture alberghiere a conduzione familiare nell'ambito degli edifici agricoli inutilizzati.</p>	<p>CLASSE III - aree di tipo misto:</p> <p>rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>

Dall'analisi delle classificazioni sopra riportate e dalle considerazioni finora svolte, si possono definire le possibili correlazioni tra le definizioni del P.R.G.C. e quelle della zonizzazione acustica.

#### CLASSE I

Nella classe I potrebbero rientrare:

- a) la Casa di Riposo tra via Cavour e via Garibaldi;
- b) il Cimitero;
- c) Roccacivalieri;
- d) Scuole

#### CLASSE II/CLASSE III

In queste classi potrebbero rientrare:

- Insediamenti residenziali del concentrico:

1. Esistenti di carattere storico - ambientale - documentario
2. Esistenti a vincolo speciale
3. Esistenti di completamento edilizio e marginali da riqualificare
4. Nuovi complessi insediativi a piano esecutivo esteso all'intera unità urbanistica
5. Aree vincolate a verde privato nell'ambito delle zone residenziali di completamento edilizio del capoluogo
6. Insediamenti residenziali della frazione Serra
7. Zone residenziali di completamento edilizio della Frazione Serra
8. Zone residenziali per nuovi complessi insediativi della frazione Serra
9. Annucleamenti rurali sul territorio: frazione di Piepasso

### CLASSE III

Aree destinate ad attività agricole

### CLASSE V

- 1 Area per attività produttive industriali e artigianali e depositi
- 2 Impianti produttivi industriali artigianali esistenti che i confermano nella loro ubicazione
- 3 Aree per insediamenti industriali e artigianali da attrezzare di nuovo impianto
- 4 Area per attività artigianali a vincolo speciale della frazione Serra
- 5 Impianti artigianali dichiarati in sede impropria

### CLASSE VI

La possibile presenza di abitazioni sia del proprietario che degli addetti all'interno della zona industriale, come previsto dal P.R.G.C. fa escludere la possibilità che la zona industriale possa ricadere in questa classificazione.

Come previsto dalla normativa regionale, la classificazione acustica in questa Fase I, è stata realizzata considerando "solo" gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti in quanto sono soggette a norme specifiche.

La Autostrada e la STATALE N.10 TORINO-ALESSANDRIA sono state prese in esame, ma la possibilità di inserirle in classe IV è stata scartata in quanto tale soluzione genererebbe una anomala associazione tra questa e gli elementi urbanistici esistenti.

Nell'allegato n. 6 si riportano le zone del P.R.G.C. e le possibili correlazioni con la classificazione acustica.

### 5.3) FASE II : ANALISI TERRITORIALE DI COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA BOZZA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA E FASE III: OMOGENIZZAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

Le ridotte dimensioni dell'abitato del Comune di Quattordio, nonché la particolare classificazione urbanistica fanno sì che le fasi II e III in pratica possano essere riassunte in un unico elaborato (allegato n. 7).

In questa fase, si è effettuata un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica. In particolare sono stati svolti una serie di sopralluoghi finalizzati a determinare il reale utilizzo di quelle porzioni di territorio la cui destinazione d'uso non ha permesso l'identificazione di una corrispondente classe acustica secondo il *D.P.C.M. 14/11/1997*.

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla verifica dei requisiti delle aree candidate alle *Classi I, II, III*.

Al termine della Fase II le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l'area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d'uso del suolo.

Le principali considerazioni svolte sono state le seguenti.

#### Classe I

Come evidenziato nel precedente paragrafo 5.2 nella Classe I potrebbero essere inserite le seguenti aree:

- a) la Casa di Riposo tra via Cavour e via Garibaldi;
- b) il Cimitero
- c) Roccacivalieri
- d) Scuole

Si è ritenuto di non inserire tali aree in Classi I per i seguenti motivi:

- a) la Casa di Riposo tra via Cavour e via Garibaldi, in quanto inserita in gruppo di edifici adibiti ad altre destinazioni;
- b) il Cimitero, per le ridotte dimensioni;
- c) Roccacivalieri: perchè in essa sono presenti attività agricole tutt'altro che trascurabili.
- d) Scuole: in quanto inserite in gruppi di edifici anche con altre destinazioni.

Non sono state incluse in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

### Classe II

In questa classe sono state inserite le aree residenziali esterne al centro storico.

### Classe III

In questa classe sono state inserite le aree del centro storico, le aree agricole.

### Classe V

In questa classe sono state inserite le aree industriali ed artigianali.

Nell'allegato n. 7 si riportano i risultati della fase II e III

Per quanto concerne le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, i criteri adottati sono i seguenti:

- a) l'ubicazione di questa area è scelta in modo da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto);
- b) l'area non è in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è ammessa in quanto si escluderà la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico;
- c) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e verrà pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;
- d) il Comune, nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 52/2000, stabilirà regole per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- e) tale regolamento fisserà limiti sonori all'interno dell'area in parola durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni anche in deroga a quelli di zonizzazione.

Oltre ai criteri sopra riportati, che sono stati stabiliti dalla norma regionale, si è considerato il criterio generale che le aree destinate alle attività temporanee fossero quelle "vissute" dai cittadini come aree "aggreganti" e "caratteristiche". Se si considerassero i soli criteri acustici nella definizione di tali aree, le stesse andrebbero collocate nelle posizioni più distanti dal centro abitato, togliendo però così al centro storico ed ad altre zone caratteristiche del territorio comunale la loro connotazione "aggregante" per la popolazione.

In definitiva le aree individuate sono:

- piazza Pionieri d'industria;
- Piazza Olivazzi
- Campo sportivo.

Nell'allegato n. 5 sono evidenziate tali aree
---

## 5.4) FASE IV: INSERIMENTO DELLE FASCE "CUSCINETTO" E DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI.

Primo scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) ("accostamento critico").

I criteri della Regione Piemonte indicano che tale divieto è limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d'uso che giustifichino l'accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di zonizzazione acustica.

Di conseguenza le cosiddette "*fasce cuscinetto*" vengono inserite nelle sole zone non urbanizzate.

Va però evidenziato che si è inserito una zona cuscinetto di classe IV tra la ditta INVEX1 ed il Centro Storico e la zona residenziale posta a est in quanto si ritiene opportuno dare il giusto "peso" al fatto che tale insediamento è di dimensioni considerevoli e in attività fin dagli anni '50.

Inoltre si è inserito una zona cuscinetto di classe IV al confine con il comune di Viarigi in seguito alla presa visione del piano di classificazione acustica nel territorio di Viarigi (deliberazione del consiglio comunale di Viarigi n°55 del 20/09/2003.

Dall'esame dell'allegato n. 7, relativo alle fasi II e III si ricava che le "*fasce cuscinetto*" vanno inserite nella zona non urbanizzata tra la classe V e la classe III. Le fasce cuscinetto sono state delimitate da confini tendenzialmente paralleli e distanti almeno 50 metri.

I criteri considerati nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto sono stati i seguenti:

- a) non possono mai essere inserite all'interno di aree poste in Classe I;
- b) non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l'accostamento critico;
- c) possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate.
- d) non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell'area in cui vengono incluse;

Secondo scopo di questa fase è l'inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all'art.3, comma 2 del *D.P.C.M. 14/11/97*. All'interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici stabiliti dallo Stato.

Con queste operazioni di inserimento delle fasce di pertinenza il progetto di classificazione acustica è ultimato.

Nell'allegato n. 8 si riporta la ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DI  
QUATTORDIO a conclusione della fase IV.



## 6) CONCLUSIONI

La normativa nazionale e regionale in tema di inquinamento acustico negli ambienti di vita, impone ai comuni di classificare il proprio territorio nelle VI classi stabilite dalle norme.

Come riportato nell'introduzione, il processo di zonizzazione acustica deve considerare la situazione urbanistica definita dal P.R.G.C., tenendo conto contestualmente di tutti gli strumenti di pianificazione dell'ambiente, del territorio, della viabilità e dei trasporti, nonché della morfologia del territorio, al fine di conseguire una classificazione che garantisca la corretta implementazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico.

I criteri che la Regione Piemonte ha previsto per la predisposizione della zonizzazione acustica, impongono al progettista un percorso metodologico rigoroso che si sviluppa per fasi.

La zonizzazione acustica del Comune di Quattordio è stata definita seguendo puntualmente i criteri regionali.

AL GRUPPO TECNICO INTERDISCIPLINARE che ha provveduto alla redazione tecnica del piano di zonizzazione acustica, hanno partecipato i seguenti soggetti:

- Dott. Monti Gianni : tecnico esperto in urbanistica con particolare riferimento alla gestione del territorio e alla viabilità;
- Geom. Buffa M. : tecnico esperto in urbanistica;
- Ing. AngelAntonio Capretti tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge 447/95 (decreto Regione Lombardia n. 2582 del 25 giugno 1997);
- Ing. Irma Cavallotti: tecnico competente in materia di inquinamento atmosferico e V.I.A..

La zonizzazione consente l'applicazione dei limiti stabiliti dal DPCM del 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e precisamente":

I limiti di emissione ed immissione sono i seguenti:

CLASSE	LIMITI DI EMISSIONE	
	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
	dB(A)	dB(A)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

CLASSE	LIMITI DI IMMISSIONE	
	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
	dB(A)	dB(A)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

CLASSE	LIMITI DI QUALITA'	
	PERIODO DIURNO	PERIODO NOTTURNO
	dB(A)	dB(A)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

Nell'allegato n. 8 è riportata la proposta di zonizzazione acustica del Comune di Quattordio elaborata dal Gruppo Tecnico Interdisciplinare.